

29860.20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE CIVILE

Composta da

Dott. Federico Sorrentino	Presidente	Oggetto: Tributi
dott. Riccardo Guida	Consigliere	
dott. Francesco Federici	Consigliere	R.G. n. 28607/2013
dott. Antonella Dell'Orfano	Consigliere	<i>Cau. 29860</i>
dott. Catello Pandolfi	Consigliere rel.	P.U. 11/02/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 28607/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

- *ricorrente* -

Contro

(omissis) s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti
(omissis) e (omissis) effettivamente domiciliata

presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

361
2020
~~- intimata -~~

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 93/23/13 depositata il 16/07/2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere dott. Catello Pandolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Udito per la difesa erariale l'avv. (omissis) e per la società l'avv. (omissis)

Fatti di causa

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 93/23/13 depositata il 16 luglio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica alla società " (omissis) s.r.l.", in data 4 dicembre 2009, dell'avviso di accertamento, con cui l'Ufficio ha dedotto, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett.d) del d.P.R. n.600 del 1973, un maggior reddito d'impresa per l'anno 2006, di euro 199.845,00 rispetto a quello dichiarato di euro 65.949, oltre a maggior importi per IRAP e IVA.

La società opponeva l'atto impositivo alla CTP di Livorno che respingeva il ricorso. L'appello della società veniva parzialmente accolto dalla CTR della Toscana, con la decisione, impugnata dall'Ufficio con il ricorso in esame, basato su di un unico motivo per violazione dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ.

Non ha resistito la società con controricorso, depositando istanza ex art.377 primo comma, cod.proc.civ.

Ragioni della decisione

L'Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione impugnata in quanto <<non adeguatamente motivata, non valorizzando ovvero utilizzando in modo illogico alcuni elementi che erano stati correttamente valutati sia dall'Amministrazione finanziaria che dalla CTP>>.

L' Ufficio ricorrente, ha, in sostanza, lamentato che il Giudice regionale non avesse valutato in modo sufficiente gli elementi fattuali in base ai quali l'accertamento era stato elaborato dai verificatori.

Ne deriva che la formulazione del ricorso non è aderente allo schema come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), che non consente una censura delle difformi

valutazioni operate dal giudice d'appello sulle circostanze dedotte dal ricorrente e da questi ritenute non sufficientemente apprezzate e motivate. Consente invece di censurare l'omesso esame di fatti intesi in senso storico/naturalistico, risultanti dagli atti processuali che, se esaminati, per la loro particolare incidenza sulla dinamica ricostruttiva della controversia, avrebbero certamente dato luogo ad un giudizio diverso da quello maturato dal giudicante, rendendolo logicamente insostenibile. (Sez. 6 - 5, 04/10/2017, n. 23238).

Il motivo dedotto per come è formulato non è conforme alla fattispecie invocata e il ricorso va, pertanto, ritenuto inammissibile.

Nulla va determinato sulle spese non avendo svolto la contribuente intimata alcuna attività defensionale.

Non ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell'Amministrazione ricorrente, posto che, come pure affermato da questa Corte, <<Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo>> (Sez. 6 - L, 29/01/2016, n. 1778).


La decisione testé richiamata riflette il <<principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge>> (SS.UU.,8/5/2014, n. 9938).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2020.

Il Relatore



Il Presidente

